



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 150 DEL 17-10-2013

Oggetto: LIMITI DI SPESA ART. 6 D.L. N° 78/2010: INDICAZIONI OPERATIVE

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 14.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LIMITI DI SPESA ART. 6 DL 78/2010: INDICAZIONI OPERATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il DL 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 prevede una serie di limiti alla spesa per gli enti locali;

Richiamati in particolare i commi dell'art. 6 del DL 78/2010 che prevedono a partire dall'anno 2011 i seguenti tagli:

- art. 6 comma 7 che stabilisce che le spese per **studi di ricerche e consulenze** debbano essere ridotte **dell'80% rispetto a quelle sostenute nel 2009**;
- art. 6 comma 8 che stabilisce che le spese **per rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità** debbano essere ridotte **dell'80% rispetto a quelle sostenute nel 2009**;
- art. 6 comma 9 che stabilisce che le spese per sponsorizzazioni debbano essere ridotte dell'100% rispetto a quelle sostenute nel 2009;
- art. 6 comma 12 che stabilisce che le spese per **missioni** debbano essere ridotte **dell'50% rispetto a quelle sostenute nel 2009**;
- art. 6 comma 13 che stabilisce che le spese per attività di **formazione** debbano essere ridotte **dell'50% rispetto a quelle sostenute nel 2009**;
- art. 6 comma 14 che stabilisce che le spese **per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture** debbano essere ridotte **del 20% rispetto a quelle sostenute nel 2009** con possibilità di deroga in caso di contratti pluriennali già in essere;;

Preso atto che

- l'articolo 6 comma 10 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 6 purchè rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;
- l'art. 6 comma 12 stabilisce che per le spese di missione il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo dell'Ente;
- l'art. 6 comma 14 prevede che gli enti non possono effettuare spese per ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009 e che i limiti alla spesa per autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

Dato atto che dal 2010 ad oggi tali limiti sono stati previsti in sede di bilancio di previsione e verificati dagli organi di controllo in sede di consuntivo e declinati nel prospetto allegato;

Dato che in questi anni, pur senza un documento ricognitorio, al fine di dare corretta applicazione ai tagli previsti, i limiti sono stati ripartiti a livello di capitolo come riportato nell'allegato prospetto e rispettati nell'ambito dell'ordinaria gestione delle spese da parte dei Responsabili di settore e di Peg sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, dalle norme di legge, dai pareri/sentenze delle varie sezioni della Corte dei Conti;

Informato che la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza n. 182 del 2011 e n. 139 e 262 del 2012 come le suddette disposizioni, senza imporre alle autonomie locali di adottare puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa indicate, costituiscono il riferimento per la determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione di spesa che gli enti locali hanno facoltà di realizzare fra i diversi ambiti ed obiettivi;

Visto l'art. 5, co. 2, del D.L. 95/2012 convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale impone che, a decorrere dal 01/01/2013, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi e che il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti

pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate (...), per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.;

Vista la legge n. 228/2012 "Legge di stabilità per l'anno 2013", ed in particolare il comma 143, che prevede che ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate;

Visto l'art. 1 del DL 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 1 settembre) secondo il quale il divieto di effettuare acquisti di autovetture nonché di stipulare contratti di leasing di cui all'art.1 c. 143 della Legge 228/2011 viene posticipato al 31/12/2015, fermo restando il vincolo di cui all'art 5 c. 2 del dl 95/2012 e relative deroghe;

Dato atto che ad oggi, da una verifica effettuata, sono in funzione presso gli uffici comunali i seguenti autoveicoli:

- Autovettura Punto BD437TV assegnata al settore sociale dal 06.06.2013
- Autovettura Panda CS585YB assegnata al messo comunale
- Autovettura Punto DM733JH assegnata al settore sociale
- Autovettura Panda DR946AC assegnata al settore sociale

In aggiunta a numero due motocarri in uso al settore LLPP;

Considerata la non programmabilità delle spese per riparazioni e/o sostituzioni nonché il continuo aumento del costo del carburante e dato atto che è compito dell'Ente garantire il rispetto dei principi minimi di garanzia della salute e della sicurezza del personale che conduce le autovetture per svolgere servizi necessari;

Vista la dichiarazione del Responsabile del settore sociale conservata agli atti dove si dichiara la necessità di utilizzare le autovetture assegnate al settore per svolgere attività rilevanti alcune rientranti nei LEA e comunque necessarie;

Ritenuto dunque di autorizzare il superamento del limite indicato nel prospetto in ordine alle spese per autovetture anche in funzione delle deroghe concesse dall'art 5, co. 2, del D.L. 95/2012 e di recuperare eventuali superamenti del limite individuato dall'art. 6 comma 14 del DL 78/2010 e successive modificazioni attraverso la riduzione delle altre voci di spesa interessate dai limiti dell'art. 6 DL 78/2010;

Atteso che l'art. 1 del DL 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 1 settembre) dispone anche che la spesa annua per studi e consulenze non possa essere superiore al 90% del limite di spesa fissato per l'anno 2013 dall'art 10 c. 7 del DL 78/2010 imponendo di fatto un nuovo limite per tali incarichi che diviene quindi il 90% del 20% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009;

Dato atto che la norma su esposta è sopraggiunta in seguito all'approvazione del bilancio e dei limiti in esso indicati e parametrati nel caso di specie sul precedente limite ivi indicato;

Ritenuto di osservare la norma e di riportare il limite per spese di incarichi e consulenze nel rango dei nuovi parametri imposti dall'art 1 DL 101/2013 pur in corso d'anno, lasciando invariati eventuali incarichi ormai già affidati, avendo cura di recuperare l'eventuale superamento del limite indicato attraverso la riduzione di altre voci di spesa interessate dai limiti dell'art.6 del DL 78/2010, come indicato dalla sentenza Corte Costituzionale n. 262 del 2012.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale secondo cui gli enti locali e le regioni possono superare un singolo tetto di spesa a condizione che complessivamente garantiscano il rispetto dei tetti di spesa previsti dall'art. 6 del DL 78/2010, ritenendo tale indicazione applicabile in

quanto elemento intrinsecamente collegato all'autonomia garantita dalla Costituzione degli Enti Locali, si ritiene di impartire indicazioni che vadano nella direzione di ridurre comunque la spesa complessiva delle spese oggetto della norma anche al fine di indurre per gli esercizi futuri prassi virtuose nella gestione delle risorse attraverso una pianificazione prudente delle stesse ma nello stesso tempo di garantire la corretta gestione delle attività e nello specifico il pieno utilizzo delle autovetture dell'Ente per lo svolgimento delle attività ritenute necessarie ed indispensabili per soddisfare le quali è consentito superare il limite su esposto avendo cura di assicurare complessivamente il rispetto dei tetti di spesa previsti dall'art. 6 del DL 78/2010;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,

1) di prendere atto che gli stanziamenti approvati in bilancio 2013 ed esercizi futuri nonchè i relativi impegni di spesa non dovranno superare il complesso dei limiti di spesa imposti dall'art 6 del DL 78/2010;

2) di dare atto che i limiti sono stati ripartiti a livello di capitolo come riportato nell'allegato prospetto e rispettati nell'ambito dell'ordinaria gestione delle spese da parte dei Responsabili di settore e di Peg sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, dalle norme di legge, dai pareri/ sentenze delle varie sezioni della Corte dei Conti;

3) di impartire le indicazioni riportate in premessa in merito ai limiti per le autovetture e per studi e consulenze procedendo comunque al recupero di eventuali superamenti dei limiti individuati attraverso la riduzione delle altre voci di spesa interessate dai limiti dell'art. 6 DL 78/2010, come indicato dalla sentenza Corte Costituzionale n. 262 del 2012.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.”



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 150 DEL 11/10/13 avente ad oggetto:
LIMITI DI SPESA ART. 6 D.L 78/2010: INDICAZIONI OPERATIVE

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA:

Addi, 17.10.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dott.ssa Rita Ruggiero)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA'
CONTABILE:


Addi, 17.10.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dott.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 24 OTT. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 17 OTT. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 24 OTT. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa LAURA MANCINI

